

XIX legislatura

A.S. 1388:

“Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo”

Aprile 2025

n. 237



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1388: "Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo"». NL 237, aprile 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo</i>)	1
Articolo 2 (<i>Ordine di esecuzione</i>)	5
Articolo 3 (<i>Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale</i>)	5
Articolo 4 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo</i>).....	8
Articolo 5 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento</i>)	10
Articolo 6 (<i>Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo</i>)	12
Articolo 7 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo</i>)	15
Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	16

Articolo 1

(Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo)

Il comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare i seguenti atti di modifica di trattati internazionali:

- a) l'emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023, di cui all'Allegato 1 al presente disegno di legge;
- b) l'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023, di cui all'Allegato 2 al presente disegno di legge;
- c) l'emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023, di cui all'Allegato 3 al presente disegno di legge;
- d) gli emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023, di cui all'Allegato 4 al presente disegno di legge.

La RT ribadisce che l'articolo dispone l'accettazione da parte dell'Italia di aggiornamenti ad accordi concernenti la partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo.

Alla lettera a) si fa riferimento all'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), ratificato dall'Italia con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Sottolinea che l'emendamento di cui trattasi è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023. Tale risoluzione prevede l'eliminazione dell'Articolo III, sezione 3 (Limitazioni alle garanzie e prestiti della Banca), rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito.

Evidenzia che ai sensi dell'articolo VIII (Emendamenti) dell'Accordo istitutivo BIRS, affinché entri in vigore la modifica, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di tre quinti dei Membri che rappresentino almeno quattro quinti dei voti complessivi. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Quanto ai profili finanziari, assicura che l'accettazione da parte dell'Italia di tale emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché questa gode di autonomia finanziaria, rispetto ai propri

azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse.

La lettera b) fa riferimento all'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53.

Conferma che l'emendamento previsto è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023. Tale risoluzione prevede la modifica del comma 1 dell'Articolo 12 (Limitazioni su operazioni ordinarie), rimuovendo il limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito e conferendo contestualmente al Consiglio di amministrazione il potere decisionale in materia, in linea con i principi di solidità finanziaria e di sostenibilità dell'istituzione.

Evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 (Emendamenti) dell'Accordo istitutivo BERS, affinché entri in vigore la modifica, occorre l'accettazione dell'emendamento da parte di almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa centrale e orientale elencati nell'Allegato A all'Accordo), aventi almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Per i profili finanziari, assicura che l'accettazione da parte dell'Italia di questo emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché questa gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse.

La lettera c) fa riferimento all'emendamento all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ratificato dall'Italia con la legge 11 febbraio 1991, n. 53. Tale emendamento è stato adottato dal Consiglio dei Governatori (l'Italia, in persona del suo Governatore, ha espresso voto favorevole) della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023.

Rileva che tale risoluzione prevede la modifica dell'Articolo 1 (Scopo) autorizzando la Banca ad ammettere tra i propri membri un numero limitato di Paesi dell'Africa subsahariana e a operare nei medesimi Paesi. Segnala che ai sensi dell'articolo 56 (Emendamenti), comma 2, lettera i), dell'Accordo istitutivo BERS, affinché entri in vigore la modifica, trattandosi di modifica riguardante lo scopo della Banca, occorre l'accettazione dell'emendamento dei membri all'unanimità. Il passaggio successivo prevede, quindi, l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri della Banca, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Per i profili finanziari, rileva che l'accettazione da parte dell'Italia di tale emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria della Banca e saranno quindi posti a carico della stessa, poiché questa gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri azionisti e opera in via ordinaria secondo principi di solidità finanziaria e gestione prudente delle risorse.

La lettera d) fa riferimento agli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo, adottati dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

Evidenzia, in particolare, che gli emendamenti riguardano le seguenti nove disposizioni: al n. 1) l'articolo 2 (Scopo), includendo il riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate; al n. 2) l'articolo 8 (Altre risorse), comma 5, consentendo al Fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali; al n.3) l'articolo 14 (Uso delle risorse), comma 1, chiarendo che il Fondo può fornire finanziamenti a tutti i membri della Banca, in particolare a quei membri la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono che tale finanziamento avvenga a condizioni agevolate; al n.4) l'articolo 15 (Condizioni di finanziamento), comma 2, lettera b), sottolineando che il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento; al n. 5) l'articolo 16 (Forma e termini di finanziamento), comma 2, lettera a), eliminando il riferimento ai soli finanziamenti a condizioni agevolate; al n. 6) l'articolo 20 (Operazioni varie), aumentando i poteri accordati al Fondo come corollario ai suoi poteri di prestito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, emendato e sopra citato; al n. 7) l'articolo 26 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione), lettera ii), aggiungendo l'approvazione delle operazioni di prestito ai poteri conferiti al Consiglio di amministrazione del Fondo; al n.8) l'articolo 31 (Rapporti con la Banca), chiarendo che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca e viceversa; al n. 9) l'articolo 43 (Processo legale), comma 1, chiarendo che le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito e indica le circostanze in cui il Fondo può essere citato in giudizio.

Rileva che ai sensi dell'articolo 51 dell'Accordo (Emendamenti), affinché entrino in vigore le modifiche, occorre l'accettazione degli emendamenti da parte di almeno tre quarti dei membri, aventi almeno l'85% del potere di voto totale dei membri. Il passaggio successivo prevede quindi l'approvazione degli emendamenti contenuti nella risoluzione da parte degli Stati membri del Fondo, secondo le norme in materia di ratifica dei trattati presenti nei rispettivi ordinamenti.

Per i profili finanziari, sottolinea che l'accettazione da parte dell'Italia di questi emendamenti non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto eventuali oneri discendenti dall'attuazione delle modifiche dell'accordo istitutivo interessano esclusivamente l'attività ordinaria del Fondo e saranno quindi posti a carico dello stesso, poiché esso gode di autonomia finanziaria rispetto ai propri membri

e opera in via ordinaria secondo principi di equilibrio finanziario e gestione prudente delle risorse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sulle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), volte ad autorizzare la ratifica degli emendamenti di modifica degli accordi istitutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) (lettera a), della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) (lettere b e c) e del Fondo Africano di Sviluppo (lettera d), nel presupposto che le modificazioni, come assicurato dalla RT, sono finalizzate all'ampliamento dei limiti finanziari e degli ambiti di intervento previsti per ciascuna delle istituzioni finanziarie multilaterali partecipate, essendo queste ultime comunque chiamate ad operare nell'ambito della propria autonomia finanziaria e delle risorse già iscritte nei rispettivi bilanci, non ci sono osservazioni.

Sarebbero comunque utili valutazioni su eventuali fabbisogni aggiuntivi di spesa che potrebbero verificarsi anche nel medio-lungo periodo, alla luce dell'ampliamento degli ambiti di intervento conseguenti all'approvazione degli emendamenti in esame che potrebbero indurre ad aumenti di capitale da sottoscrivere¹.

Sul punto, si segnala che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai fini della partecipazione agli aumenti di capitale degli strumenti finanziari multilaterali sono classificati come spesa "non obbligatoria", necessitando di adeguamenti autorizzati con provvedimenti legislativi *ad hoc*², mentre quelli specificamente relativi al capitale della BERS sono classificati come spesa "obbligatoria", rendendo quindi possibile il ricorso agli strumenti di flessibilità del bilancio, allorché la dotazione dovesse risultare incapiante rispetto ai fabbisogni di spesa imposti dai relativi trattati³.

¹ Nel documento del Dipartimento del Tesoro (Direzione III) "La cooperazione italiana attraverso le banche e i fondi multilaterali di sviluppo" si legge che "il criterio fondamentale che regola la partecipazione finanziaria alle banche e ai fondi di sviluppo è quello del peso economico del paese membro nell'economia mondiale. Banche e Fondi sono amministrati da organi collegiali composti da rappresentanti dei Paesi membri e per il perseguimento dei loro fini istituzionali, si avvalgono di fondi pubblici - messi a disposizione dagli Stati - e di fondi raccolti sui mercati finanziari. Più precisamente, i Paesi membri sottoscrivono quote azionarie del capitale delle Banche di Sviluppo, a cui corrisponde un potere di voto. Il fatto che i paesi industrializzati siano i maggiori azionisti costituisce una garanzia per l'emissione di obbligazioni a tassi molto competitivi; le risorse così raccolte sono utilizzate per effettuare i prestiti a paesi in via di sviluppo a condizioni che quei paesi non sarebbero in grado di ottenere direttamente sui mercati. Le Banche di Sviluppo non hanno scopo di lucro ed i tassi di interesse praticati coprono il costo della raccolta e le spese amministrative. La solidità finanziaria delle Banche di Sviluppo, testimoniata dall'elevato rating (AAA) loro riconosciuto sui mercati dei capitali. Il raggiungimento dei limiti statuari all'attività di prestito e di raccolta sui mercati rende periodicamente necessari aumenti di capitale per consentire a tali Banche di poter continuare ad operare ed espandere il portafoglio prestiti.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/rapporti_finanziari_internazionali/rapporto_i_finanziari_internazionali/banche_multilaterali_di_Sviluppo/La-cooperazione-italiana.pdf, pagine 6-7.

² Capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

³ Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2025-2027, in corrispondenza al programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", Azione "Partecipazione a Banche ed organismi internazionali" sono iscritti i capitoli n. 7178 (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) (per memoria, spese obbligatorie); n.7175 (Oneri relativi alla partecipazione a

Articolo 2 **(Ordine di esecuzione)**

L'articolo dispone che la piena e intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità alle seguenti disposizioni: *a*) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, dell'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; *b*) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), della presente legge, dall'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; *c*) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, dall'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

La RT si limita a riferire che l'articolo dispone in merito all'ordine di esecuzione degli emendamenti agli accordi istitutivi di cui al comma 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 **(Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)**

Il comma 1 prevede che nel quadro della strategia di rafforzamento della capacità operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023, di cui all'Allegato 5 alla presente legge. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo⁴. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze

banche, Fondi ed organismi internazionali, con dotazione di 392 milioni di euro annui per il biennio 2025-2026 e 406,8 milioni per il 2027, spese obbligatorie); 7178 (Oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al capitale della BERS, spesa obbligatoria); n.7179 (Oneri derivanti dalla partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, con dotazione di 165,4 milioni di euro per le annualità del biennio 2025/2026 e 115,2 milioni di euro per il 2027). Il criterio di costruzione delle previsioni a legislazione vigente afferma che "trattasi in prevalenza di contributi agli investimenti e trasferimenti all'estero e di acquisizioni di attività finanziarie il cui fabbisogno è definito mediante normative, accordi e/o convenzioni e un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello Stato 2025-2027, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Note integrative al disegno di legge di bilancio 2025-2027, scheda Azione 2 "Partecipazione a Banche, fondi e organizzazioni internazionali", pagina 138.

⁴ Si tratta dell'unità di conto del FMI (Fondo monetario internazionale), il cui valore è ricavato da un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese), rispetto alle quali si calcola una sorta di "comune denominatore": il risultato è il valore dei diritti speciali di prelievo (DSP). Scopo precipuo dei DSP era rimpiazzare il dollaro nelle transazioni internazionali, il quale è una moneta nazionale. I diritti speciali di prelievo (in inglese *Special Drawing Rights*, SDRs) costituiscono un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

Il comma 2 stabilisce che nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato « *Bilateral Borrowing Agreement* », stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024⁵.

Il comma 3 dispone che in relazione all'aumento della quota di cui al comma 1, è concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo.

Il comma 4 stabilisce che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono regolati mediante apposite convenzioni.

La RT evidenzia che il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per dare attuazione all'aumento del 50 per cento delle quote del Fondo monetario internazionale (FMI), versando allo stesso FMI 7.535 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), per incrementare la quota di partecipazione italiana da 15.070 a 22.605 milioni di DSP.

Tale operazione avverrà secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su risorse della Banca d'Italia, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato.

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a estendere la durata dell'accordo di prestito denominato *Bilateral Borrowing Agreement* (BBA), avente termine il 31 dicembre 2024 e stipulato in forza di autorizzazione ex art.1, comma 637, L. 30 dicembre 2020, n.178. Rileva che anche detto prestito è sottoscritto dalla Banca d'Italia a valere su risorse proprie, senza gravare quindi direttamente sul bilancio dello Stato. Si prevede che il prestito in questione sia esteso fino al 31 dicembre 2027, salvo scadenza anticipata contestuale all'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che sia accordata la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti di cui al comma 1, mentre sul prestito la cui estensione è autorizzata dal comma 2 è altresì accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo.

⁵ Il comma 636 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha autorizzato la Banca d'Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale *New Arrangements to Borrow* (NAB) la cui durata era prevista fino al 16 novembre 2022, nonché a raddoppiare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) rispetto agli attuali 6.898,52 milioni di DSP. I NAB sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il comma 637 ha autorizzato la Banca d'Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (*Bilateral Borrowing Agreement – BBA*), per un ammontare di euro 23.480.000.000, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile a tutto il 2024. È altresì stato previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 636, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al comma 637 in commento fosse ridotto a 10.115.000.000 euro.

A tale proposito, la RT evidenzia che l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla predetta garanzia dello Stato non sia destinato ad aumentare, poiché si prevede che l'aumento delle quote di partecipazione sia compensato dalla cessazione dell'accordo di prestito bilaterale BBA, di cui al comma 2, e dalla riduzione dell'importo dell'accordo di prestito collettivo *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che opereranno contestualmente alla sottoscrizione delle nuove quote.

Infine, ribadisce che il comma 4 prevede che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1-3 siano regolati mediante convenzioni concordate tra le stesse istituzioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1 e 2 nulla da osservare, posto che le norme dispongono l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia in diritti speciali di prelievo presso il Fondo monetario internazionale (FMI) avvalendosi delle sole risorse della Banca d'Italia - la quale, come noto, non è soggetto incluso nel sottosettore S13 a fini di contabilità nazionale. Ad ogni modo, sarebbe utile acquisire una stima del corrispondente valore in euro dell'incremento dei diritti speciali di prelievo.

Sul comma 3, la RT evidenzia che l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al FMI e soggette alla garanzia non sono comunque destinate ad aumentare, poiché si prevede che l'aumento delle quote di partecipazione risulta compensato dalla cessazione del *Bilateral Borrowing Agreement* (BBA) (comma 2), oltre che dalla riduzione dell'importo dell'accordo di prestito collettivo *New Arrangements to Borrow* (NAB) che opererà contestualmente alla sottoscrizione delle nuove quote⁶. Sul punto, considerato che la RT non dà conto della disponibilità delle somme poste a copertura degli eventuali oneri che deriverebbero dall'escussione della garanzia statale, andrebbe confermato che l'eventualità, ancorché remota, della escussione della garanzia potrà comunque essere assolta a valere sulle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. A tale proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze prevede specifici stanziamenti destinati alla copertura dei fabbisogni di spesa connessi alla escussione di garanzie erariali riconducibili a varie disposizioni legislative⁷.

⁶ La RT finale annessa alla legge di bilancio 2021 rilevava conclusivamente che “la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 può essere garantita mediante l'utilizzo di risorse già presenti nel bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica”. Cfr. XVIII legislatura, RT di passaggio A.C. 2790-*bis*, articolo 1, commi 636-640.

⁷ Capitolo 7407. L'Azione “Garanzie apposte dallo Stato” reca una dotazione di competenza di 86,6 milioni di euro per il 2025, di 125,1 milioni di euro per il 2026 e di 70 milioni di euro per il 2027. La scheda del disegno

Sul comma 4, laddove è stabilito che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1-3 debbano essere regolati mediante convenzioni concordate tra le stesse istituzioni, andrebbero fornite indicazioni in merito ai contenuti di tali convenzioni, in particolare chiarendo se tali disposizioni attuative possano prevedere oneri per lo Stato. In particolare, sarebbe utile acquisire ulteriori informazioni sulle norme che disciplinano l'attività che la Banca d'Italia svolge nelle operazioni con il Fondo monetario internazionale concernenti i diritti speciali di prelievo.

A tale proposito, va segnalato che nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono presenti due capitoli di spesa (classificata come obbligatoria), specificamente intestati a "Somme per la regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia in relazione alla partecipazione dell'Italia al FMI" e a "Somme da corrispondere alla Banca d'Italia in applicazione della convenzione 16 aprile 1970 relativa al Regolamento dei rapporti conseguenti alla pratica attuazione delle operazioni in diritti speciali di prelievo in seno al FMI"⁸, la cui dotazione è al momento indicata solo "per memoria", sebbene negli esercizi 2021-2023 il secondo capitolo abbia registrato pagamenti riportati nel Rendiconto generale dello Stato per ciascuna annualità del medesimo triennio⁹. Andrebbe pertanto chiarito se la citata convenzione 16 aprile 1970 si applica anche al caso in esame, fornendo, in tale ipotesi, ulteriori informazioni sui suoi contenuti e i possibili riflessi sul bilancio dello Stato

Articolo 4

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo)

L'articolo autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, di cui all'Allegato 6 annesso al disegno di legge in esame, per complessive 205.130 nuove azioni.

di legge di bilancio si limita a riferire che la previsione di stanziamento ai sensi della legislazione vigente in considerazione del fabbisogno è "frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o di convenzioni e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo". In relazione al capitolo 7407, l'Allegato 20 annesso allo stato di previsione indica per memoria le disposizioni normative inerenti alle garanzie erariali. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, bilancio 2025/2027, Stato di previsione del medesimo dicastero; Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2025-2027, pagina 161.

⁸ Si tratta, rispettivamente, dei capitoli 7177 e 7176 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ In particolare, con riferimento al capitolo 7176 il rendiconto relativo all'esercizio 2023 ha registrato 7,4 milioni di euro di pagamenti a fronte di un equivalente stanziamento definitivo di competenza, l'esercizio 2022 reca l'indicazione di pagamenti di competenza per un importo pari a 0,342 milioni di euro a fronte di un equivalente stanziamento di competenza, e l'esercizio 2021 ha registrato pagamenti per 0,131 milioni di euro a fronte di un equivalente stanziamento definitivo di competenza. Le risultanze in banca dati per l'anno 2024 indicano al 31 dicembre 2024 uno stanziamento definitivo di competenza per l'esercizio di 0,197 milioni di euro, interamente erogati. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Rendiconto generale dello Stato, consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per capitoli, esercizi 2023, 2022, e 2021; Sistema DATAMART/RGS, interrogazione es. 2024, capitolo 7176, situazione al 31 dicembre 2024.

La RT conferma che la disposizione autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, adottato dal Consiglio dei Governatori dell'istituzione con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024. All'Italia, in modo proporzionale alla quota di capitale detenuta, saranno assegnate 205.130 nuove azioni (valore di 10.000 UA ciascuna) per un controvalore di 2.051.300.000 di UA¹⁰, secondo quanto indicato all'articolo 2 della suddetta risoluzione.

Rileva che la sottoscrizione delle azioni verrà effettuata secondo quanto indicato all'articolo 3 della suddetta risoluzione, che prevede il deposito di uno strumento di sottoscrizione recante l'indicazione del numero di azioni che il Paese membro intende sottoscrivere e l'accettazione dei termini e delle condizioni stabilite dalla risoluzione.

Per i profili finanziari, evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la stessa non ha impatto su indebitamento netto e debito.

A tale proposito, riferisce che il capitale a chiamata costituisce infatti una forma di tutela di ultima istanza, nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento, e - tenendo conto che esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve - le analisi di *stress test* condotte dalla Banca descrivono una probabilità di chiamata del capitale prossima allo zero; infatti, dal 1945 ad oggi non si è mai verificata una chiamata di capitale in nessuna Banca multilaterale di sviluppo.

In ogni caso, evidenzia che nella remota ipotesi in cui si dovesse verificare, la chiamata del capitale verrebbe proposta, sussistendo le condizioni menzionate, dal Consiglio di amministrazione, e dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Governatori.

Si applicherebbe, quindi, la disciplina propria degli aumenti di capitale, con l'avvio di un negoziato per la definizione degli importi richiesti agli azionisti, delle modalità di pagamento e scadenze delle rate.

Per l'eventuale versamento di tali importi sarebbe comunque necessaria una norma autorizzativa apposita.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la RT stima che all'Italia, in ragione alla quota di capitale già detenuta, saranno assegnate 205.130 nuove azioni (valore di 10.000 UA ciascuna) per un controvalore di 2.051.300.000 di UA, sulla base del tasso di cambio indicato in relazione illustrativa si tratterebbe di circa 2,5 milioni di euro.

¹⁰ Il valore di 1 UA equivale a 1 DSP (diritti speciali di prelievo) del Fondo monetario internazionale. La relazione illustrativa aggiunge il tasso di cambio al 31 ottobre 2024: 1 UA = 1,22370 euro.

Sul punto non si formulano particolari osservazioni, dal momento che la RT precisa che la chiamata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale costituisce in ogni caso una forma di tutela eventuale e di ultima istanza qualora l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento e che le risultanze degli *stress test* condotte dalla Banca¹¹ farebbero emergere una probabilità di chiamata del capitale prossima allo zero.

Inoltre, considerato che ai fini della ipotetica sottoscrizione sarebbe comunque necessaria una apposita norma autorizzativa, si conviene con la RT in merito alla sostanziale neutralità delle disposizioni.

Articolo 5

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento)

Il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024, di cui all'Allegato 7 al disegno di legge in esame, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.

Il comma 2 prevede che la sottoscrizione di cui al comma 1 è pari a complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

Il comma 3 dispone che per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

La RT conferma che l'articolo disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Società Interamericana di Investimento (IDB Invest), braccio privato della Banca Interamericana di Sviluppo (*Interamerican Development Bank - IDB*). La Società Interamericana di Investimento (IIC), o IDB Invest - spiega la relazione illustrativa - è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo, concede finanziamenti al settore privato e si occupa del sostegno alle piccole e medie imprese della regione Latino-americana e dei Caraibi.

La RT specifica che il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale di IDB Invest, adottato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima

¹¹ Dalla ricognizione degli ultimi dati disponibili emerge che nel 2023 il Gruppo della Banca africana di sviluppo ha approvato finanziamenti per 5,8 miliardi di unità di conto (UC) (4,2 miliardi nel 2021), di cui 3,7 miliardi di prestiti a tassi di mercato erogati dalla Banca propriamente detta (AfDB), 2,1 miliardi a tassi agevolati o a dono erogati dal Fondo africano di sviluppo (AfDF) ai Paesi a basso reddito, inclusi quelli della *Transition Support Facility* ai Paesi fragili. La composizione delle operazioni si è già riequilibrata a favore del settore privato che nel 2022 ha assorbito il 37% dei prestiti totali contro il 20% nel 2021 e il 12% nel 2020. I settori destinatari di maggiori finanziamenti sono stati l'agricoltura (1,4 miliardi di UC) i trasporti (1,3 miliardi di UC), il settore finanziario (1,1 miliardi di UC) e l'energia (0,6 miliardi di UC). Il capitale della Banca al 31 dicembre 2022 era pari a 148,7 miliardi di UC, sottoscritto per il 60% circa dai Paesi membri regionali e il rimanente dai Paesi membri non regionali. Il capitale versato dagli azionisti ammontava a 6,4 miliardi di UC, in aumento di 0,7 miliardi di UC, per un totale atteso di poco meno di 10 miliardi di UC che gli azionisti sono impegnati a versare in base a scadenze concordate. L'Italia detiene una quota e un potere di voto pari al 2,39%. Cfr. MAECI, Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa al 2022, pagina 83.

con risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento, corrispondenti a circa l'1,40% delle 166.666 nuove azioni emesse. I termini e le condizioni per l'allocazione, la sottoscrizione, l'emissione e il pagamento delle azioni sono descritti nell'Allegato A ("*Terms and Conditions Applicable to the New Shares*") della suddetta risoluzione. Per poter sottoscrivere le azioni, l'Allegato A, paragrafo 1, comma b, richiede che ciascun Paese membro abbia effettuato le necessarie azioni legislative e amministrative previste dalla disciplina nazionale.

Il comma 2 stabilisce che la sottoscrizione di cui al comma 1 è pari a complessivi 49.182.000 dollari statunitensi (21.000,00 dollari per ciascuna delle 2.342 azioni), da versare secondo le modalità determinate nel summenzionato Allegato A, paragrafo 2, commi a, b e c. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

Il comma 3 autorizza la spesa di 6.542.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, in accordo con il profilo temporale dei pagamenti indicati al paragrafo 2, comma b, del summenzionato Allegato A. La prima rata è prevista entro e non oltre il 30 novembre 2025, con ciascuna rata successiva da versare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno dal 2026 al 2031.

La relazione illustrativa aggiunge che nell'ambito di questo aumento di capitale proposto (166.666 azioni), ciascun Paese membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota posseduta al momento dell'approvazione della risoluzione. L'Italia attualmente detiene una partecipazione azionaria del 2,81 per cento in IDB Invest e quindi le sono state riservate 4683 azioni al prezzo base unitario di 21.000 dollari statunitensi ciascuna, per un impegno complessivo di 98.343.000 dollari statunitensi. L'Italia ha un peso rilevante ed è tra i primi cinque azionisti non regionali, a conferma dell'importanza politica del continente Latino-americano per l'Italia e la potenzialità che i paesi della Regione rappresentano per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Un'eventuale non sottoscrizione totale delle azioni comporterebbe una diluizione della quota all'1,5 per cento¹².

Per evitare una perdita eccessiva di potere azionario, si è proposta la sottoscrizione di metà delle azioni riservate (che comporterà una riduzione della nostra quota in IIC al 2,17 per cento) ovvero 2342 azioni per un impegno complessivo di 49.182.000 dollari statunitensi da versare in 7 rate uguali dal 2025 al 2031. L'onere per sottoscrivere le azioni è stimato prudentemente in 45.794.000 milioni di euro, corrispondenti a 6.542.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Il cambio euro-dollaro effettivo sarà determinato alla data dei singoli pagamenti.

La sottoscrizione deve avvenire in dollari e il controvalore in euro sarà fissato sulla base del tasso di cambio euro/dollaro, come pubblicato da Banca d'Italia, relativo al giorno di emissione del titolo di spesa.

¹² Attualmente la quota azionaria in Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) è pari all'1,96%.

La norma autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale e dispone la necessaria autorizzazione di spesa.

Si rappresenta che l'acquisizione di capitale non impatta il deficit pubblico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3	Partecipazione italiana a IDB Invest	S	K	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, poiché la sottoscrizione avverrà al tasso di cambio dollaro-euro vigente alla data del pagamento, mentre la norma autorizza un ammontare di spesa in euro già determinato con precisione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la prudenzialità del tasso di cambio utilizzato (in base ai dati forniti è stato assunto il cambio di 1 dollaro per 1,074 euro) rispetto alle oscillazioni che si potranno verificare nei sette anni di versamenti, al fine di escludere la necessità di dover modificare successivamente l'autorizzazione legislativa di spesa.

Nulla da osservare infine circa la mancata evidenziazione di effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di misura volta alla acquisizione di un'attività patrimoniale.

Articolo 6

(Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

Il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

Il comma 2 dispone che i termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o più accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il comma 3 rileva che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Il comma 4 stabilisce che gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

La relazione illustrativa aggiunge che il capitale ibrido offerto dalla Banca Mondiale è strutturato in modo tale da soddisfare i criteri delle agenzie di *rating* per una sua qualificazione a bilancio come *equity*. Ciò rafforzerà le metriche di rischio interne, in particolare tramite la sua inclusione nel calcolo dell'*Equity-to-Loan ratio (E/L ratio)* e permetterà di generare una elevata leva finanziaria pari a 8 volte il valore del conferimento su un orizzonte temporale di 10 anni (per ogni dollaro di capitale ibrido sottoscritto la Banca potrà erogare finanziamenti per 8 dollari). Con un'ampia sottoscrizione di questo strumento da parte degli azionisti, inoltre, si ritarderebbe la necessità di un aumento di capitale generale.

Lo strumento prevede il versamento di contributi su un orizzonte quinquennale e ha le seguenti caratteristiche:

- Piena flessibilità nella definizione del volume che si intende sottoscrivere.
- Assenza di diritti di voti associati.
- Valute ammesse: USD o EUR (altre valute sono rese disponibili, a fronte della compensazione dei costi di *currency swap* sostenuti dalla Banca).
- Subordinazione alle obbligazioni *senior*.
- Durata perpetua, salvo rimborso del capitale (totale o parziale) a discrezione della Banca.
- Remunerazione del capitale tramite cedole a incasso semestrale a un tasso variabile rideterminato ogni sei mesi e calcolato per il periodo di riferimento della cedola, pari a Euribor più *spread* legato al costo medio di finanziamento della Banca (*IBRD Variable Spread Loan, VSL*)¹³.
- Data di pagamento ordinaria delle cedole al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno, o il giorno immediatamente successivo in caso di coincidenza con giorno festivo.
- Cancellazione facoltativa della cedola totale o parziale o rinvio della data di pagamento a piena discrezione della Banca.
- Cancellazione automatica della cedola nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
 1. il coefficiente *NPL/Usable Equity* derivato dall'ultimo rendiconto finanziario trimestrale supera il valore del 15 per cento per due semestri consecutivi (periodi di riferimento che terminano il 30 giugno e il 31 dicembre);
 2. il coefficiente *GAAP-equity/GAAP-assets* derivato dall'ultimo rendiconto finanziario trimestrale si riduce oltre il valore dell'8 per cento¹⁴.
- Cancellazione automatica del capitale e degli interessi futuri: la svalutazione definitiva del capitale sottoscritto (annullamento irrevocabile di ogni importo presente e futuro dovuto dalla Banca) è prevista unicamente nel caso di chiamata

¹³ A gennaio 2024 (dati più recenti) il tasso medio dell'Euribor a 6 mesi è stato pari a 3.89 per cento, mentre lo *spread* per sottoscrizioni in euro è stato pari a -0,01 per cento. Per sottoscrizioni in USD, si applica il tasso SOFR più lo *spread*.

¹⁴ L'8 per cento rappresenterebbe una perdita di oltre il 50 per cento del capitale.

del *callable capital* a seguito di stato di insolvenza della Banca o totale liquidazione delle sue attività per incapacità di soddisfare le obbligazioni *senior*.

- Possibilità di convertire il capitale ibrido sottoscritto in capitale ordinario, in occasione di un qualsiasi aumento generale di capitale futuro (scontandolo dai contributi dovuti per l'aumento di capitale generale), a fronte dell'impossibilità di ottenere il rimborso del capitale conferito in altre occasioni.
- La Banca può modificare le condizioni del prestito, senza il consenso della controparte:
 1. qualora la modifica sia migliorativa per la controparte, ad esempio nel caso in cui le agenzie di *rating* modifichino al rialzo il trattamento riservato al capitale ibrido e la sua qualificazione come *equity*;
 2. al fine di ripristinare la comparazione del capitale ibrido come 100 per cento *equity* qualora si verifichi una modifica peggiorativa delle condizioni applicate dalle agenzie di *rating* (*Ratings Events*).

È tuttavia sempre necessario il consenso della controparte qualora le condizioni siano complessivamente peggiorative per la controparte, oppure riducano il grado di subordinazione della sottoscrizione rispetto ad altri strumenti del passivo patrimoniale, oppure riducano il tasso di interesse applicato.

Il valore della sottoscrizione deciso dall'Italia è pari a 100.000.000 di euro e il pagamento sarà effettuato su un orizzonte pluriennale di cinque anni, con la prima rata da versare nel 2025. Data la previsione che consente di utilizzare il capitale ibrido già versato come copertura dell'importo previsto per futuri aumenti di capitale, in occasione di un futuro aumento di capitale la copertura finanziaria relativa alla ricapitalizzazione risulterà meno onerosa. L'importo proposto corrisponderebbe, infatti, a un ammontare di poco superiore al 50 per cento della quota italiana nel caso dell'ultimo aumento di capitale. Il rischio di sospensione o cancellazione delle cedole o di cancellazione (totale o parziale) del capitale risulta trascurabile e prossimo allo zero.

Dal punto di vista legale, la sottoscrizione di capitale ibrido avviene tramite firma di un contratto bilaterale tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che definisce importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti.

Dal punto di vista contabile nazionale, la sottoscrizione di capitale ibrido – al pari del capitale – viene contabilizzato come attività finanziaria non impattando i saldi di indebitamento netto; inoltre, la possibilità di ottenere una remunerazione a fronte di un rischio estremamente contenuto genera entrate per la finanza pubblica (a compensazione della spesa per il debito).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3	Sottoscrizione strumenti finanziari BIRS	s	K	20	20	20	20	20	20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione da intendersi quale tetto massimo di spesa annuo in presenza di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

In relazione alle cedole semestrali che la sottoscrizione del capitale ibrido prevede, posto che solo la relazione illustrativa fornisce alcuni dati quantitativi relativi a gennaio 2024, sarebbe utile acquisire dati aggiornati e previsioni sui flussi di entrata che potrebbero generarsi, nonché avere conferma circa l'entità (trascurabile) del rischio di sospensione o cancellazione delle cedole.

Articolo 7

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

Il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, di cui all'Allegato 8 alla presente legge, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.

Il comma 2 dispone che per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

La RT ribadisce che il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della BERS adottato dal Consiglio dei Governatori della banca con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento. La risoluzione stabilisce un incremento del capitale della Banca con l'emissione 400.000 azioni a pagamento, del valore di euro 10.000,00 ciascuna (articolo 1, risoluzione No. 265/2023). L'articolo 2 della risoluzione stabilisce che ciascun membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota detenuta al momento dell'approvazione della risoluzione stessa. L'Italia, detenendo una quota dell'8,59%, ha diritto a sottoscrivere 34.360 azioni, per un importo complessivo di euro 343.600.000,00.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, in linea con quanto indicato all'articolo 3 della suddetta risoluzione, che definisce i termini e le modalità di pagamento. La prima rata, pari a un quinto dell'importo sottoscritto, dovrà essere versata entro il 30 aprile 2025. Le successive quattro rate dovranno essere versate entro il 30 aprile di ognuno degli anni dal 2026 al 2029.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Partecipazione all'aumento di capitale della BERS	S	K	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la RT fornisce i dati idonei a ricostruire l'onere finanziario della disposizione, che autorizza espressamente la sottoscrizione di n. 34.360 azioni il cui onere unitario di collocamento è stato previsto dalla risoluzione approvativa dell'aumento di capitale della BERS in 10.000 euro.

In ordine alla mancata evidenziazione degli effetti d'impatto in termini di indebitamento netto, trattandosi di maggiore spesa volta alla acquisizione di una componente dell'attivo patrimoniale non ci sono osservazioni.

Articolo 8 **(Disposizioni finanziarie)**

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e ad euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa riguardante la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2023).

La RT si limita a riferire che l'articolo definisce la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031.

Rileva che a questi oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Riduzione part. aumento capitale Banca europea del Consiglio d'Europa (CEB)	s	K	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3	-95,3			

Al riguardo, si osserva che la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, per un importo complessivo pari a circa 95,3 milioni di euro annui dal 2025 al 2029 e pari a circa 6,5 milioni di euro annui per le annualità 2030-2031, è disposta tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la partecipazione all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) dalla legge di bilancio

2023¹⁵. Tale autorizzazione di spesa era formalmente disposta per complessivi 710 milioni di euro circa per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e per complessivi 200 milioni di euro circa per il capitale versato, senza indicazione delle annualità. Tuttavia, specificava che il versamento sarebbe avvenuto in quattro rate annuali di importo pari a circa 50 milioni di euro dal 2023 al 2026. Il relativo capitolo di bilancio recava previsioni di competenza allineate a quelle di cassa¹⁶. Andrebbero quindi forniti chiarimenti circa l'effettiva compatibilità finanziaria della copertura prevista e valutato se indicare anziché l'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il corrispondente programma del bilancio dello Stato (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale), posto che il riferimento alla norma originaria non sembrerebbe idoneo a comprendere anche successivi rifinanziamenti che siano intervenuti sul programma ma non espressamente sulla norma.

Inoltre, sarebbe utile acquisire maggiori delucidazioni circa l'impegno assunto dall'Italia per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, previsto dall'autorizzazione legislativa che viene ridotta, e più in generale conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento a valere sui relativi stanziamenti¹⁷.

¹⁵ L'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2023 ha autorizzato la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento doveva essere effettuato entro la fine del 2023. Per i versamenti successivi al primo, è stato previsto fossero effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Dal rendiconto del bilancio dello Stato 2023, tuttavia risulta al cap.7179/MEF che la somma di 50.167.866 euro è rimasta da pagare ed ha costituito un residuo di fine esercizio. Dal rapporto finanziario 2023 della Banca di sviluppo emerge che l'aumento di capitale è entrato in vigore solo il 29 febbraio 2024. Cfr. [CEB Rapport financier 2023](#), pag.58.

¹⁶ Il capitolo 7179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recava nel bilancio 2023 uno stanziamento di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per il 2025.

¹⁷ Il Capitolo 7179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è intestato a "*Oneri derivanti dalla partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo*" e reca nel bilancio 2025/2027 uno stanziamento di 165,4 milioni di euro per le annualità del biennio 2025 e 2026 e di 115,2 milioni di euro per il 2027. Il capitolo ha ricevuto un rifinanziamento di 95 milioni annui durante l'esame del disegno di legge di bilancio, dopo l'approvazione dell'emendamento tab.2.4 del Governo. La relazione tecnica allegata all'emendamento affermava che le variazioni previste alla lettera a) rifinanziano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni di bilancio in materia di politiche economico finanziarie in ambito internazionale, da destinare a specifici interventi normativi in tale contesto internazionale. La disponibilità di competenza al 12 marzo 2025 era di 97 milioni di euro. Cfr. Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitolo n. 7179 dello stato di previsione del MEF al 12 marzo 2025; AS 1330 Nota di variazioni, Tab.2 parte 1 pag. 456; AC 2112-bis, em.Tab.2.4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb. 2025

[Nota di lettura n. 221](#)

A.S. 1359: “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA”

"

[Nota di lettura n. 222](#)

A.S. 1340: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 223](#)

A.S. 1374: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 224](#)

A.S. 1366: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico"

"

[Nota di lettura n. 225](#)

A.S. 1358: “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014”

"

[Nota di lettura n. 226](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (**Atto del Governo n. 246**)

"

[Nota di lettura n. 227](#)

A.S. 1384: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 228](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (**Atto del Governo n. 250**)

Mar. 2025

[Nota di lettura n. 229](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 248**)

"

[Nota di lettura n. 230](#)

A.S. 1407: “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 231](#)

A.S. 1415: “Disposizioni in materia di economia dello spazio” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 232](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 254**)

"

[Nota di lettura n. 233](#)

A.S. 1425: “Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”